

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI

1.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GRAY**

INDICE

	Pag.
In memoria di Costanzo Ciano	1
Disegno di legge (<i>Discussione ed approvazione con modificazioni</i>):	
Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori	2
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza	9

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE osserva che è questa la prima volta che la Commissione, la quale si è già riunita insieme alla Commissione degli affari interni e a quella della giustizia, si aduna per i propri particolari lavori.

Comunica che sono in congedo i consiglieri Del Debbio, Vidau, Pavolini, Buronzo. Constata che la Commissione è in numero legale.

In memoria di Costanzo Ciano.

PRESIDENTE (*Sorge in piedi — I componenti la Commissione si alzano*) rievoca la figura dell'illustre e caro Presidente Costanzo Ciano. La Commissione lo ricorda con

dignità di Consiglieri nazionali e con commozione di amici. Con dignità di Consiglieri nazionali, perchè anche l'ultima Legislatura della passata Camera, che non aveva le caratteristiche prettamente corporative di questa, ebbe dall'impulso rinvigorente, assiduo e vigilante di Costanzo Ciano un elevato fervore di passione, di vita ed una efficienza di opere, che non avrebbe potuto essere conquistata senza il suo alto prestigio umano e politico.

Come amici, si deve ricordare che Egli diede a tutti una vera assistenza paterna e fraterna, collettiva e individuale; e questo rende ancora più profonda l'angoscia per la sua immatura scomparsa e vivissima la sensazione che difficilmente Egli potrà essere sostituito in tutta la pienezza della sua azione e del suo pensiero politico.

Accenna al nuovo grave lutto che ha colpito la famiglia Ciano con la scomparsa della contessa Magistrati, della quale esalta la fede italiana e fascista, tenuta così alta all'estero; e crede di interpretare i sentimenti della Commissione inviando alla vedova del compianto Presidente e a Galeazzo Ciano l'espressione, non solo del non diminuito cordoglio per la morte del consorte e del padre, ma anche del dolore per la nuova sventura che li ha colpiti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori. (363)**

VECCHINI ALDO, *Relatore*, premette che, per iniziativa del Ministero, al testo del disegno di legge dovranno essere apportate due varianti.

L'attuale articolo 33 è sostituito dal seguente:

« Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie da corrispondersi dall'Ente ai propri iscritti sono estese le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, riguardante la pignorabilità e sequestrabilità nonché la cessione degli stipendi e delle pensioni dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche ».

Si evita, così, — in analogia con altre disposizioni per casi consimili — che il beneficio, non altissimo, di previdenza divenga illusorio.

La disposizione contenuta nell'attuale articolo 33 è trasferita in un articolo 34, così formulato: « Il Governo del Re è autorizzato ad emanare ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 3 gennaio 1926-IV, n. 100, tutte le norme per l'attuazione e per la integrazione della presente legge, nonché per il suo coordinamento con altre leggi », anziché — come era nel testo primitivo — « con la legge 13 aprile 1933-XI, n. 406, e col Regio decreto 2 maggio 1935-XIII, n. 642 », che riguardano esclusivamente l'Ente di previdenza.

La dizione più larga « coordinamento con altre leggi » è stata adottata, in relazione con la prossima presentazione, da parte del Ministro Grandi, di un disegno di legge che modificherà l'attuale legge sul gratuito patrocinio e conterrà una provvidenza, destinata a venire incontro alla crisi degli avvocati e a risolvere verosimilmente ogni ragione di divergenze fra l'Associazione professionale degli avvocati e quelle sindacali di categoria, specialmente dei lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

La nuova legge sul gratuito patrocinio istituirà un fondo presso a poco analogo a quello degli amministratori giudiziari, fondo amministrato dall'Ente di previdenza e destinato ad essere ripartito tra gli avvocati e procuratori, che restino soccombenti nelle cause di gratuito patrocinio da essi trattate. Questo compenso dato ai professionisti forensi, anche per cause non superiori alle 2,000 lire, renderà possibile di ovviare all'inconveniente che è stato segnalato dalle Associazioni dei lavoratori predetti, cioè alla difficoltà di trovare avvocati, i quali non siano

addetti agli uffici legali (che potrebbero ridursi di numero in confronto agli attuali), disposti a trattare anche tali cause dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura.

Quanto al contenuto e ai fini del disegno di legge, ricorda che l'Ente di previdenza, istituito dalla legge 13 aprile 1933, con compiti transitori di assistenza nei casi accertati di bisogno, avrebbe dovuto essere seguito dalla creazione di una Cassa pensioni, appena le sue possibilità finanziarie lo permettessero.

La creazione di questa Cassa era facoltativa; ed allora è avvenuto che, durante i quasi cinque anni di vita dell'Ente, moltissimi avvocati — incerti sulla sorte dei propri versamenti — non hanno corrisposto il contributo personale (che ora è fissato nella misura del 2 ½ per cento sul reddito accertato dall'Agenzia delle imposte). Si può prevedere, per ciò, che al 31 dicembre 1939 (visto che a tutto il 1938 l'Ente era in credito, per arretrati, di 12 milioni e 250 mila lire circa) si arriverà alla cospicua cifra di 14 milioni di arretrati. (Quando verranno versati, si dovranno aggiungere questi 14 milioni ai 15 milioni e più, già esistenti in cassa, oltre 3 milioni versati in questi cinque anni per erogazioni, a parte le spese generali e di impianto).

In mancanza di una norma coercitiva per i versamenti, l'anno scorso furono minacciate sanzioni, come la sospensione dei renitenti; ma, sebbene il sistema abbia avuto qualche successo, producendo un aumento nei versamenti, in raffronto all'anno precedente (2 milioni circa, rispetto a un milione e 400 mila lire), ragioni varie hanno sconsigliato di insistervi; col risultato, però, quest'anno, di una nuova diminuzione nei versamenti (incassate a tutt'oggi appena 700 mila lire circa).

È ben vero che gli arretrati non saranno condonati; tuttavia l'inconveniente era grave, perchè indice di una disposizione degli animi ostile all'attuale Ente di previdenza.

Per corrispondere sollecitamente alle insistenti richieste di un preciso provvedimento, che garentisse la creazione di una Cassa pensioni o di un analogo organismo, sono stati studiati vari progetti anche in collaborazione con diversi istituti, come l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Praevidentia ed altri; ma a tali progetti non si è potuto dare seguito perchè richiedevano, per il funzionamento dell'Ente, ingenti capitali e creavano oneri più gravosi degli attuali. Con l'interessamento dell'allora Ministro Guardasigilli Solmi e con

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'impulso concreto e fattivo dell'attuale Guardasigilli Grandi — il quale desidererebbe che l'odierno disegno di legge diventasse legge prima del 1° gennaio 1940 — si è creato questo nuovo Ente di previdenza, tenendo presenti anche i voti emessi nelle assemblee sindacali, le discussioni della stampa quotidiana e professionale.

Una combinazione con gli istituti assicurativi avrebbe imposto un onere di gestione (carico di spese industriali ed altro), che sarebbe potuto arrivare sino al 25 per cento. Invece, così come è stato costituito e come funzionerà dopo una necessaria revisione dell'attuale regolamento, l'Ente, che si avvale dell'attuale personale, si amministra da sé, in analogia con organismi consimili (quelli dei giornalisti e dei notai, a esempio); e, poiché non ha fini di lucro e non sopporta neppure oneri di remunerazione per i suoi Consiglieri di amministrazione, può fare ottime condizioni ai suoi iscritti.

La nuova legge con siffatta modificazione dell'Ente di previdenza si propone, anzitutto, di lasciar vivere l'assistenza attuale, di consentire cioè — prima del trattamento di quiescenza — la possibilità di temporanee erogazioni nei casi non infrequenti di acuto e anche angoscioso bisogno. Per queste erogazioni, le quali sono fatte con una relativa larghezza, un anno si è arrivati ad un limite massimo di 2400 lire; adesso si arriva alle duemila lire. Siccome gli avvocati che chiedono sono circa un migliaio e la misura media del sussidio è inferiore alle duemila lire, si dà presso a poco un milione all'anno.

PRESIDENTE chiede se chi riceve un anno questa erogazione, destinata a risolvere uno stato di fatto immediato e contingente, è successivamente posposto agli altri richiedenti.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, chiarisce che, in caso di bisogno, si ha diritto tutti gli anni a ricevere una cifra a seconda dello stato di famiglia. Non si può prevedere se, l'anno venturo, con l'entrata in funzione della nuova legge, la misura del sussidio potrà essere mantenuta in duemila lire, o aumentata o diminuita, perchè allora all'assistenza sarà assegnato soltanto un quarto di quel che producono le marche da bollo dette « Cicerone ». Anche per questo è stato necessario aumentare, non di molto, le marche da bollo, aumento che, mentre non può destare preoccupazioni, essendo applicato una volta per ogni fase di giudizio, consentirà di mantenere nella cifra annuale di un milione, circa, l'assegnazione dei

fondi per l'assistenza. Per quanto si riferisce alla previdenza, nel conto individuale dell'avvocato (creato per il suo trattamento di quiescenza) vi è, dunque, il contributo personale nella misura del 2 ½ per cento, che potrà essere aumentato, se le condizioni generali del Paese lo consentiranno; vi sono gli interessi prodotti dal capitale (verosimilmente nella misura del 5 per cento); vi è il fondo di integrazione, inversamente proporzionale alle condizioni economiche della persona e proporzionale, invece, in senso diretto con l'anzianità, con l'età e con lo stato di famiglia. Inoltre, l'avvocato può fare versamenti volontari nel suo conto personale; in rapporto a tali versamenti, però, non agirà il fondo di integrazione.

Per conseguenza, si può dire che la previdenza, intesa come stato di quiescenza, procurerà ad ogni avvocato non solo molto, ma in qualche caso moltissimo, più di quanto egli abbia versato. Tale è il caso di quelli che hanno già 75 anni, sono cioè al limite di età, in cui si può chiedere lo stato di quiescenza, collocandosi a riposo. Si è obiettato che questa età è troppo avanzata, ma è da notare che si tratta di un limite provvisorio e che, quando i fondi si saranno accumulati, dai 75 anni si potrà scendere ai 72, ai 70 e forse anche a meno. Attualmente, gli avvocati che hanno 75 anni di età e continuano ad esercitare con un reddito accertato la professione, sono 409. Vi sono poi altri 500 che non hanno un reddito accertato; cioè pagano il contributo minimo personale, e precisamente 50 lire all'anno. Ed è chiaro che non è assolutamente possibile dare a tutte queste mille persone il notevole vantaggio assicurato ai settantacinquenni che hanno un reddito.

Comunque, coloro i quali si trovano in questa condizione e versano più di 50 lire all'anno di contributo personale, in cinque anni avranno versato in ogni caso più, ma spesso poco più, di 250 lire, aumentate degli interessi. Orbene, ad essi l'Ente dà 3,600 lire l'anno, se sono coniugati con figli, e poi si scende a 3 mila lire integrabili, nei casi di bisogno, anche attraverso la forma assistenziale già illustrata. (È da notare che questa forma assistenziale, che costa un milione, probabilmente sarà diminuita, ancorchè ci possa essere l'integrazione sulle 3,600 lire, perchè molti di quelli che hanno 75 anni e oggi sono a carico dell'Ente, per l'assistenza come essa è attualmente, diventano assistiti attraverso il trattamento di quiescenza. Quindi i mille di oggi si ridurranno,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

se non a mille meno 500, almeno a mille meno 200 o 300).

PRESIDENTE ritiene difficile che il trattamento di previdenza possa essere, in pratica, integrato dal trattamento assistenziale, riservato a coloro che non hanno ancora raggiunto il limite di età.

VECCHINI ALDO, *Relatore*. Così è normalmente; vi possono però essere delle eccezioni per i casi di bisogno comprovati, quando si accerti che, per esempio, in una casa è avvenuta una enorme iattura: una morte o una lunga malattia.

I settantacinquenni, dunque, riceveranno moltissimo. Così pure i giovani al di sotto dei 45 o 50 anni, per i quali è — come per gli altri — prevista la integrazione del contributo personale. Essi avranno il cento per cento in più di quello che avranno versato per contributo personale. Coloro invece che hanno 45 o 50 anni di età avranno il contributo personale con gli interessi, più una integrazione direttamente proporzionale all'anzianità di esercizio, all'età, allo stato di famiglia, e inversamente proporzionale al contributo personale da ciascuno di essi versato.

MORI non intende come, dal punto di vista matematico, tra capitale versato e interessi composti si possa arrivare a queste cifre.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, nota che vi è il fondo di integrazione. Così, attualmente, per i settantacinquenni, che chiederebbero la cancellazione, vi è il 75 per cento sul prodotto della vendita delle marche, mentre il 25 per cento va all'assistenza.

D'altra parte, bisogna tener conto dello speciale, sia pure piccolo, contributo di mutualità da parte di coloro che hanno redditi superiori a 12 mila lire; dei proventi per decadenza (quando — ad esempio — l'iscritto alla sua morte non lascia eredi); del 90 per cento di accantonamento sul provento della vendita delle marche da bollo (circa 7 milioni e mezzo sono già accantonati).

L'obiezione principale che si rivolge al sistema è quella della forma obbligatoria dell'assicurazione; ma è da osservare che, se si voleva arrivare ad una pensione, bisognava pur fare dei versamenti obbligatori; se si vogliono seguire i criteri assicurativi — sulla base della solidarietà professionale — i contributi dovranno anche essere obbligatori. E infine non bisogna dimenticare che, in clima e nel regime fascista, se vi è una assicurazione obbligatoria per il lavoratore manuale, ci deve anche essere per il professionista.

PRESIDENTE ricorda che ciò è stato fatto anche per gli artisti, con la legge sull'aumentato valore delle opere d'arte: lo Stato, cioè, interviene per la difesa dell'opera d'arte, anche quando non vi provvede, o non vuole provvedervi, direttamente l'autore.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, aggiunge e conclude che vi sono molti casi pietosi di professionisti, che un tempo hanno guadagnato cifre ingenti e oggi sono in condizioni di dovere accettare un sussidio; niente, dunque, è più benefico e più socialmente utile di una previdenza coatta che impedisca situazioni così tristi.

BATTIFOGLIA chiede chiarimenti sulla posizione degli avvocati, che abbiano necessità di essere assistiti mentre ancora non hanno affatto versato i contributi o ne hanno versato una parte.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, spiega che si concede egualmente — nei casi di bisogno — l'erogazione, trattenendo d'ufficio la somma che avrebbe dovuto essere versata come « contributo personale ».

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approva l'articolo 1).

GAROGLIO, all'articolo 2, ritiene che la forma più vantaggiosa del trattamento di previdenza dovrebbe essere quella dell'assegno vitalizio. È ben vero che c'è la scelta, ma ai fini comuni sarebbe molto più opportuno avere un capitale maggiore, evitandone il ritiro.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, rileva che la legge ammette il criterio della scelta e che non si può costringere l'interessato ad una determinata forma di trattamento. È da augurarsi che il saggio criterio prudenziale degli interessati li induca a prescegliere l'assegno vitalizio.

PRESIDENTE osserva che si tratta di un primo esperimento di imposizione e che è bene, nei quadri di tale imposizione, avere una certa elasticità di applicazione.

GOTTARDI nota che ci possono essere interessati di 75 anni o più, per i quali è preferibile riavere il capitale.

(L'articolo 2 è approvato — Così pure l'articolo 3).

GAROGLIO, all'articolo 4, trova troppo estesa la disposizione, che consente la concessione di assegni temporanei, in caso di morte degli iscritti, oltre che agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, viventi a carico degli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

iscritti medesimi. Vorrebbe che la concessione si limitasse agli ascendenti, sempre conviventi a carico.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, risponde che una tale limitazione sarebbe un passo indietro in confronto delle attuali disposizioni.

GOTTARDI preferirebbe una dizione più precisa alla espressione « se vivevano a carico dell'iscritto ». Altro è « vivere a carico », altro « convivere a carico ». Talvolta un modesto contributo può essere invocato come carico di famiglia.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, osserva che non è un accertamento facile.

SERTOLI rileva che la concessione è facoltativa, non obbligatoria. Essa è affidata alla discrezione dell'Ente e non costituisce un diritto assoluto.

CARUSI ritiene che si potrebbe applicare il criterio usato per le pensioni di guerra, di cui è prevista, appunto, la reversibilità ai fratelli e alle sorelle, con la clausola che siano inabili a qualsiasi lavoro e viventi a carico.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, ripete che si verrebbe in tal modo a modificare in peggio una disposizione già contenuta nell'articolo 4 dell'attuale regolamento dell'Ente.

PRESIDENTE. Si potrebbe stabilire che i fratelli e le sorelle debbano vivere a « totale » carico dell'iscritto.

GOTTARDI crede che per lo meno bisognerebbe includere il concetto del bisogno.

CAVINA insiste anch'egli sul concetto facoltativo della concessione.

MORI osserva che un'indagine del genere imporrebbe lunghe ricerche e sarebbe un compito assai gravoso.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, propone che la questione sia eventualmente chiarita in una disposizione regolamentare.

(L'articolo è approvato).

CARADONNA, all'articolo 5, propone che dalla dizione « la concessione di tenui sussidi », sia tolta la parola « tenui ».

VECCHINI ALDO, *Relatore*, nota che ci possono essere dei casi in cui gli ascendenti, i fratelli e le sorelle chiedano assegni anche oltre i dieci anni, pur non avendo più il titolo alla concessione. Se non si stabilisce la tenuità del sussidio, il piccolo fondo, che a ciò appositamente si deve costituire, non sarebbe sufficiente.

PRESIDENTE ritiene anch'egli che non sia necessario precisare l'entità del sussidio. Si tratta di una concessione affidata al criterio della Presidenza.

BACCARINI non crede che questa forma di assistenza limitata ed eccezionale debba essere codificata nello statuto dell'Ente.

LUPORINI suggerisce di fissare una cifra oppure di non precisare che il sussidio debba essere tenue.

PRESIDENTE. Si tratta di un criterio quantitativo che può variare secondo il tempo, le circostanze e anche il valore della moneta.

ORLANDO GIUSEPPE. Per distinguere questo dagli altri sussidi, si potrebbe adottare la formula: « speciale ».

VECCHINI ALDO, *Relatore*, fa notare che il caso contemplato è quello in cui gli ascendenti, i fratelli e le sorelle non abbiano più diritto ad assegni, essendo decorsi i dieci anni; dunque, è bene precisare che il sussidio — eccezionale — debba essere tenue.

PRESIDENTE osserva che la questione non riguarda la facoltà di concedere il sussidio, ma la tenuità. Non è la quantità che stabilisce il diritto. L'articolo dice già che tali sussidi sono concessi « in via eccezionale ». Non sembra, dunque, necessario precisare che il sussidio debba essere tenue.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, pur rilevando che la soppressione della parola « tenui » può lasciar credere che permanga il diritto all'assegno di assistenza, mentre l'Ente desidera avere dalla legge un limite, accetta la proposta. La misura del sussidio potrà essere precisata nel regolamento.

(L'articolo è approvato con la soppressione della parola « tenui » — Si approvano pure gli articoli 6 e 7).

GAROGLIO, all'articolo 8, ritiene che la dizione dell'ultimo comma: « Durante il primo biennio di iscrizione negli albi il contributo non è dovuto » non sia abbastanza chiara, perchè non specifica se si tratta degli avvocati o dei procuratori e, quindi, non risulta se anche costoro debbano versare il contributo. Occorrerebbe precisarlo.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, conferma che anche i procuratori, dopo il biennio, debbono versare il contributo e ritiene inutile una particolare precisazione in tal senso.

Quanto alla obiezione che due concorsi di mutualità, cioè le « marche Cicerone » e la quota di cui parla l'articolo 9, sono troppi, occorre tener presente che i redditi notevoli sono formati non da molte cause, ma da poche cause ben remunerate. Quanto più si va in alto lungo la via professionale, tanto più le cause sono poche, ma meglio ricompensate. Bisognava, quindi, ristabilire l'equi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

librio nei confronti di coloro che, facendo molte cause pagate poco, versano molte marche da bollo.

(L'articolo è approvato. Così pure gli articoli 9 e 10.)

GAROGGIO, all'articolo 11, chiede perchè sia stata stabilita una differenza di contributi tra avvocati penalisti e civilisti.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, chiarisce che la distinzione, in pratica, tra il civile e il penale esiste già da molto tempo, perchè — sebbene la legge proibisca le specializzazioni — è fatale che queste ci siano. Fa notare che il numero delle cause trattate da penalisti è superiore a quello delle cause civili e che, in civile, gli onorari sono notevolmente superiori; mentre, in penale, molto spesso le difese sono di ufficio. Ritiene, dunque, opportuno mantenere la distinzione, perchè giustificata dai differenti introiti dei penalisti e dei civilisti.

(L'articolo 11 è approvato).

VECCHINI ALDO, *Relatore*, all'articolo 12, in relazione alla preannunciata riforma della legge sul gratuito patrocinio, che — come ha già detto — creerà un fondo per i compensi ai difensori di ufficio, propone che nell'ultimo comma, dove è detto che: « in materia penale i contributi medesimi sono dovuti soltanto dai difensori di fiducia », si aggiunga: « e dai difensori di ufficio, nei casi di cui all'articolo 4 delle norme di coordinamento del vigente Codice di procedura penale ».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire che i contributi sono dovuti soltanto dai difensori che percepiscono l'onorario, cioè senza distinguere i difensori di ufficio dai difensori di fiducia.

GAROGGIO propone la dizione: « dai difensori che percepiscono comunque un onorario ».

GOTTARDI propone, invece, una formula negativa: « Non sono tenuti.... quando non percepiscano un onorario ».

ORLANDO GIUSEPPE crede che il comma potrebbe esser formulato nel modo seguente: « In materia penale i contributi medesimi sono dovuti soltanto dai difensori i quali, a norma di legge, percepiscano un compenso ».

GOTTARDI insiste sulla formula negativa e propone la dizione: « In materia penale i contributi medesimi non sono dovuti quando ai difensori non spetti compenso ».

VECCHINI ALDO, *Relatore*, accetta.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 12 così emendato.

(È approvato — Sono pure approvati gli articoli da 13 a 17).

GAROGGIO, all'articolo 18, lettera b, propone che la dizione « interessi attivi » sia sostituita con l'altra « interessi attivi composti » oppure « interessi che maturano annualmente ».

PRESIDENTE osserva che tali interessi diventano necessariamente composti.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, non accetta l'aggiunta.

(L'articolo 18 è approvato nel testo ministeriale — Sono pure approvati gli articoli 19, 20 e 21).

PRESIDENTE all'articolo 22, osserva che, in sede di coordinamento, sarà opportuno dare al primo comma la forma seguente: « L'assegno vitalizio liquidato all'iscritto è reversibile per metà e per un periodo massimo di dieci anni al coniuge superstite ».

SERTOLI ritiene ingiusto limitare a 10 anni il periodo massimo di reversibilità dell'assegno vitalizio, perchè in tal modo si toglie un aiuto alla vedova proprio quando diventa più vecchia e, quindi, ne ha maggiore bisogno.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, osserva che, siccome il limite per l'iscritto è di 75 anni, il caso più normale è che la moglie abbia da sei a dieci anni meno del marito; età, dunque, tale che — aggiungendo i dieci anni del godimento della reversibilità — è raro che la moglie superstite sopravviva.

LUPORINI nota che il limite per l'esercente potrebbe anche essere ridotto a 65 anni: dunque, una donna di 55 o 50 anni non potrebbe passare a nuove nozze senza perdere il diritto alla reversibilità.

PRESIDENTE fa rilevare che questo è anche il caso di tutte le altre pensioni normali, degli impiegati, magistrati, ecc. La pensione è sostituita dall'aiuto che viene dal nuovo codice.

SERTOLI ripete che la limitazione a dieci anni colpisce la vedova quando è più vecchia e ha bisogno di maggiore aiuto.

GOTTARDI si associa alle considerazioni del consigliere Sertoli e ritiene che, se vi è una questione di calcolo, meglio non dare la metà, ma un quarto o un terzo. Comunque, non si può togliere il soccorso alla vedova, quando essa più ha bisogno di assistenza.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, obietta che tali casi sono rarissimi e che la modificazione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di una disposizione del genere sconvolgerebbe tutti i calcoli attuariali, che sono la base tecnica del funzionamento dell'Ente.

SERTOLI afferma che non ci si deve preoccupare della organizzazione tecnica dell'Ente.

GOTTARDI è convinto che, siccome l'iscritto, quando ha raggiunto il limite di età, può scegliere tra il capitale e l'assegno vitalizio, è certo che in queste condizioni egli preferirà riavere il capitale.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, nota che l'iscritto può indubbiamente scegliere il capitale, ma è assai più probabile che voglia riservare la possibilità dell'assegno vitalizio al coniuge superstite, che potrebbe esser privo di altri sufficienti aiuti.

GOTTARDI crede, invece, che se l'assegno vitalizio è logico nell'infortunistica, cioè nei confronti dei lavoratori, i quali, disponendo di un piccolo capitale, sono tentati di iniziare qualche negozio o piccolo artigianato e spesso, per mancanza delle necessarie attitudini, finiscono col perdere il capitale stesso, per un professionista che a 65-68 anni va in pensione, si deve supporre che abbia più interesse un capitale da investire, che non un assegno vitalizio. Sarebbe, perciò, opportuno di favorire sempre più questa tendenza alla scelta del capitale.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, prega di non insistere sulla riduzione della quota e neppure sull'aumento del periodo di godimento dell'assegno, in quanto che bisogna pure tener conto dei minori, ai quali, come è previsto nel successivo articolo 23, spetta il quarto nel trattamento di reversibilità.

BONUCCI ARTURO considera il problema dal lato umano: non si può, a esempio, assegnare una pensione a una vecchia di 70 anni e toglierla quando essa ne ha 80, specialmente se è sola.

PRESIDENTE, data la importanza dell'argomento e delle modificazioni che si propongono, crede opportuno che, in merito a queste, sia sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia e che, per ciò, il Consigliere relatore si metta in comunicazione con gli organi competenti. Intanto, la discussione sugli articoli 22 e 23, strettamente connessi, sarà sospesa e proseguirà, invece, sugli articoli successivi.

(Così resta stabilito).

CATALANO, all'articolo 24, chiede se anche gli ascendenti, di cui si parla al n. 3, debbano vivere a carico dell'iscritto, come i fratelli e le sorelle.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, conferma.

GOTTARDI ritiene che, nella graduatoria stabilita da questo articolo, si debba dare la precedenza ai figli minori, che invece sono posti al coniuge superstite.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, osserva che con questa precedenza si è voluto beneficiare la compagna dell'iscritto, che con lui ha diviso tutte le vicende della vita.

GOTTARDI nota che bisogna pensare al caso di una vedova che passi ad altre nozze ed abbia altri figli: occorrerà tutelare i figli del primo letto. Appunto per questo, la legge sull'impiego privato ha stabilito che l'indennità di licenziamento o di quiescenza venga data al coniuge, ai figli ed ai congiunti viventi ed a carico con diritti uguali. È opportuno che i figli partecipino in tutti i casi a questa quiescenza; propone, quindi, di fondere i numeri uno e due.

GARGLIO propone la seguente formulazione: « Il coniuge superstite ed i figli minori dell'iscritto concorrono nella liquidazione con diritto d'accrescimento », fondendo i numeri uno e due, per quanto si riferisce ai minori.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, fa osservare che non sarà frequente il caso di figli minori di un uomo di 75 anni.

PRESIDENTE rileva che, a parte la possibilità che il limite di 75 anni sia ridotto a 65 o 60, il caso in esame è che l'iscritto muoia prima di essere stato ammesso alla liquidazione. Ritiene quindi accettabile la proposta, intesa a tutelare la situazione dei figli minorenni.

GOTTARDI propone di formulare così il n. 1: « i figli minori dell'assicurato e il coniuge superstite, contro il quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale per sua colpa ».

VECCHINI ALDO, *Relatore*, afferma che non si può dare ai figli minori la precedenza sul coniuge. Non è verosimile che una madre sia così snaturata da sottrarre ai figli una parte di questo patrimonio. D'altra parte, esistono obblighi e vincoli di legge precisi, che rappresentano sicure garanzie per i minori. Quando, a esempio, una qualsiasi somma o una parte di beni materiali spetta ad un coniuge, questo, se vi sono figli minori, non può disporre di alcunché senza autorizzazione del Tribunale.

GOTTARDI accenna alla eventualità di una sentenza di separazione pronunciata per colpa del coniuge superstite; in tal caso occorre precisare la somma spettante ai minori. Perciò vorrebbe dare ai minori la precedenza sul coniuge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VECCHINI ALDO, *Relatore*, osserva che, in tale caso, il coniuge perde il patrimonio, non la patria potestà, e che, comunque, vi è la garanzia del controllo del Tribunale. D'altra parte, se il coniuge, nel caso di separazione personale per sua colpa, perde il diritto, nell'ordine seguente vengono i figli, i quali possono essere maggiori o minori. La divisione avviene in parti uguali, salvo che l'iscritto abbia diversamente disposto. Se ci sono figli minori, sarà cura del Tribunale di determinare il modo dell'investimento della somma loro spettante: quindi non ci può essere danno dei minori stessi.

ORLANDO GIUSEPPE si associa a queste considerazioni, rilevando che, quando è stata pronunciata sentenza di separazione per colpa, subentra *de jure* il punto 2.

FERRARIO ARTEMIO crede che il problema possa essere risolto, con la seguente formulazione dei numeri 1 e 2:

« 1°) il coniuge superstite contro il quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale per sua colpa e i figli minorenni; 2°) i figli maggiorenni dell'iscritto o, se questi siano premorti, i loro figli ».

Così si pone sullo stesso piano il diritto del coniuge superstite e quello dei figli minori.

PRESIDENTE crede che il dubbio espresso su questo punto meriti di essere risolto e chiede al Consigliere relatore se accetta l'emendamento proposto dal camerata Ferrario.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, accetta.

PRESIDENTE sospende la votazione dell'articolo affinché anche su di esso sia udito il parere del Ministro.

(*Si approvano gli articoli 25, 26, 27 e 28*).

GOTTARDI, all'articolo 29, dove si accenna per la prima volta al Consiglio di amministrazione dell'Ente, crede opportuno sia indicato, almeno, che le norme per l'amministrazione dell'Ente medesimo saranno stabilite nel regolamento.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, ritiene superfluo un accenno specifico, essendo chiaro che tali norme saranno contenute nel regolamento, come è attualmente. Del resto, nell'attuale articolo 33, che diverrà 34, è detto che il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme per l'attuazione e l'integrazione della legge.

GOTTARDI rinunzia alla sua proposta.

(*L'articolo 29 è approvato — Si approva pure l'articolo 30*).

GOTTARDI, all'articolo 31, propone che alla espressione « il debito del professionista » sia sostituita l'altra: « il carico del professionista ».

VECCHINI ALDO, *Relatore*, non accetta la proposta, perchè si tratta di due concetti diversi.

(*L'articolo è approvato — Si approva pure l'articolo 32*).

PRESIDENTE pone in discussione il nuovo articolo 33 nel testo comunicato dal Relatore:

« Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie da corrispondersi dall'Ente ai propri iscritti sono estese le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, riguardante la pignorabilità e sequestrabilità nonché la cessione degli stipendi e delle pensioni dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche ».

(*È approvato*).

Pone in discussione l'articolo 34 che è l'attuale articolo 33 del testo ministeriale, con la modifica indicata dal Relatore:

« Il Governo del Re è autorizzato ad emanare ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 3 gennaio 1926-IV, n. 100, tutte le norme per l'attuazione e per la integrazione della presente legge, nonché per il suo coordinamento con altre leggi ».

(*È approvato*).

(*La seduta è sospesa per qualche minuto*).

VECCHINI ALDO, *Relatore*, assolvendo il mandato ricevuto dalla Commissione, riferisce che il Governo non accetta le modifiche proposte all'articolo 22 sulla durata dell'assegno vitalizio al coniuge superstite. Non si tratta, in realtà, di una Cassa pensioni, ma di trattamento di previdenza, che deriva da un concetto di assicurazione obbligatoria. D'altra parte, oltre i dieci anni dalla morte dell'assicurato, al coniuge superstite bisognoso è assicurata l'assistenza prevista dagli articoli 4 e 5.

Quanto alle modificazioni apportate all'articolo 24, il Governo le accetta, solo che, nel secondo comma, alle parole « Nelle categorie di cui ai nn. 2 e 3 » sono sostituite le altre « Per ciascuna di tali categorie ».

GOTTARDI mantiene la riserva, fatta all'articolo 22, ispirata al principio generale che la pensione alla vedova debba essere data per tutta la vita. Si tratta di una con-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

quista di milioni e milioni di assicurati, e non vede perchè debba crearsi una eccezione nel caso degli avvocati.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli 22 e 23 nel testo ministeriale, e l'articolo 24 nel testo modificato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza. (368)

ORLANDO GIUSEPPE, *Relatore*, ricorda che fin dal 1931 il primo Consiglio Nazionale del Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori segnalò la necessità e la urgenza di disciplinare con apposite norme di legge gli studi di assistenza e consulenza, i quali con crescendo preoccupante fin da allora sorgevano in quasi tutte la città d'Italia; e che successivamente tale disciplina degli studi privati, cosiddetti professionali, fu invocata anche dalle organizzazioni rappresentanti le diverse categorie professionali: ingegneri, medici, dottori commercialisti, ragionieri, ecc.

Lo scorso anno la Corporazione delle Professioni e delle Arti nominò una Commissione, la quale, dopo un particolare ed approfondito esame dell'importante argomento, propose le norme che avrebbero dovuto regolare la costituzione ed il funzionamento degli uffici di consulenza tecnica, economica, legale e tributaria. L'odierno disegno di legge accoglie, appunto, i rilievi e le considerazioni di questa Commissione.

Gli articoli 1 e 2 regolano le forme associate dell'esercizio professionale e stabiliscono che le persone che si uniscono per l'esercizio di una professione debbono, anzitutto, essere munite dei necessari titoli di abilitazione, oppure avere ottenuto l'autorizzazione in forza di particolari norme di legge, come ad esempio il caso dell'ammissione alla consulenza tributaria, regolata dal Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639. Tutti, poi, debbono usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi esclusivamente la dizione di: Studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo e tributario, seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

È reso, così, impossibile, l'esercizio arbitrario delle libere professioni, mentre si elimina la forma anonima di questi uffici, fuori

della legge, che assai raramente hanno potuto essere individuati e colpiti.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che l'esercizio associato deve essere notificato alla Associazione sindacale da cui dipendono i singoli professionisti (e questa è la migliore garanzia di una attività seria e disciplinata) e si occupa, infine, degli uffici costituiti presso enti ed istituti pubblici o presso società, ditte o aziende private per le proprie organizzazioni interne, nonché della tenuta e regolarizzazione dei documenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Il disegno di legge ha una importanza morale, oltre che professionale, e ai Ministri, che lo hanno predisposto, si rivolge la gratitudine di tutti i professionisti d'Italia, ed in particolare di quelli i quali intendono la libera professione come una missione, e cioè nella forma più elevata e più nobile.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

SERTOLI, all'articolo 1, osserva che, poichè il disegno di legge mira contemporaneamente a disciplinare le forme associative di esercizio professionale e ad impedire che persone sfortunate dei necessari titoli possano esercitare una professione, sarebbe necessaria una formulazione più precisa, in modo da garantire il conseguimento di questa doppia finalità.

L'attuale dizione dell'articolo non vale ad impedire che uno degli associati sia sfortunato del titolo professionale, anche se l'articolo 2 contempla il divieto di costituire, esercitare o dirigere società, istituti, uffici, agenzie od enti sotto qualsiasi forma « diversa » da quella prevista.

Propone, pertanto, di far cominciare l'articolo con un comma aggiuntivo, così formulato: « È vietato l'esercizio associato di studi professionali, quando tutti gli associati non siano muniti delle abilitazioni professionali previste dalle leggi speciali ». Sarebbe questa una riaffermazione capitale degli scopi perseguiti dalla legge.

ORLANDO, *Relatore*, fa notare che varie disposizioni legislative ammettono all'esercizio professionale anche persone non fornite di particolare titolo di abilitazione, per esempio gli attuari, o alcuni ex funzionari del Ministero delle finanze, i quali possono trattare le questioni tributarie. Non ritiene, quindi, accettabile l'emendamento proposto dal camerata Sertoli.

MORI osserva che l'articolo accenna a persone « munite dei necessari titoli di abilitazione professionale ». È chiaro, perciò, che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

le persone non munite di tali titoli non possono associarsi.

FERRARIO ARTEMIO conviene nelle considerazioni del consigliere Sertoli, perchè dalla dizione attuale dell'articolo si potrebbe credere che le persone munite dei necessari titoli di abilitazione debbono adempiere all'obbligo previsto nell'articolo medesimo, e le altre no.

PRESIDENTE non crede necessaria l'aggiunta proposta, perchè le persone non munite dei titoli necessari, le quali formassero queste associazioni, sono perseguibili per esercizio abusivo della professione.

SERTOLI insiste nel concetto di una formulazione più precisa, perchè risulti indiscusso il principio che la legge vuole eliminare l'associazione tra persone munite e persone non munite dei titoli.

PRESIDENTE obietta che la legge vuole evitare la inserzione nell'esercizio associativo delle professioni di persone che non abbiano determinati titoli; perciò stabilisce che tutti i partecipanti all'esercizio associato debbano esser muniti delle necessarie abilitazioni. Esercizio abusivo non ci può essere; è la forma associativa che è vietata.

GOTTARDI afferma che può verificarsi il caso di un professionista, che assuma come impiegato un ex socio; allora, la funzione associativa si riproduce attraverso la forma dell'impiego.

PRESIDENTE. È una cosa del tutto diversa. La legge prevede il caso in cui un certo numero di professionisti si riuniscano e costituiscano un esercizio professionale in forma associativa: in tal caso essa chiede che tutti i componenti abbiano il relativo titolo. Il rapporto di impiego non ha niente a che fare con questo rapporto associativo professionale.

GOTTARDI ha l'impressione che la legge perda in tal modo parte della sua importanza, perchè attraverso la mascheratura del rapporto d'impiego può ricostituirsi l'associazione.

ORLANDO, *Relatore*, nota che la forma anonima è proibita.

PRESIDENTE ricorda che il problema è sorto dalla esistenza di esercizi associativi espressi sotto forma di comitati direttivi, composti anche di specialisti, già facenti parte dell'Amministrazione statale, i quali non esercitano e non possono esercitare le varie professioni, ma di cui i precedenti rapporti con i singoli ministeri possono lasciar credere a speciali facilitazioni e favoritismi. Si è voluto colpire questa particolare forma

associativa, e la legge raggiunge anche tale scopo.

BATTIFOGLIA rileva che, in questa forma di attività professionale associata, due casi possono presentarsi: che tutti gli associati siano professionisti regolarmente forniti dei titoli di abilitazione o che siano persone autorizzate all'esercizio specifico di una determinata funzione. L'uno e l'altro caso sono previsti dalla legge, perchè l'articolo 2 stabilisce il divieto di tutte le altre forme di attività « diversa » da questa. Se mai, per maggiore garanzia, si potrebbe dire che le autorizzazioni particolari debbono essere consentite non da generiche « speciali disposizioni », ma da « speciali disposizioni di legge ».

GOTTARDI ritiene opportuno che, dove si accenna alle persone « autorizzate all'esercizio di specifiche attività », si precisi che si tratta di « specifiche attività professionali ».

ORLANDO, *Relatore*, fa osservare che non esistono disposizioni di legge, che impediscano l'esercizio della consulenza: esistono, invece, speciali autorizzazioni ministeriali per l'esercizio di determinate attività. Non è, quindi, necessaria l'aggiunta proposta dal consigliere Gottardi.

(L'articolo 1 è approvato nel testo ministeriale).

GOTTARDI, all'articolo 2, propone che, dove si parla di prestazioni di assistenza anche gratuite « ai propri consociati od ai terzi », si tolga l'espressione « ai propri consociati », limitando il caso dell'assistenza ai terzi. Cita il caso di uffici e agenzie che esercitano, mediante abbonamenti, una forma ingannevole di assistenza e consulenza, che in realtà non viene prestata.

SERTOLI chiede se non sia opportuno stabilire che le disposizioni di questa legge si applicano anche alla cosiddetta assicurazione del rischio giudiziario, che sotto la forma assicurativa nasconde un esercizio abusivo della professione.

PRESIDENTE non crede che questa sia la sede per una tale precisazione. Il caso potrebbe essere oggetto di un altro provvedimento.

Sospende la votazione dell'articolo modificato secondo la proposta del consigliere Gottardi, affinché possa essere sentito in merito il parere del Ministro di grazia e giustizia.

GOTTARDI, all'articolo 3, dichiara di non vedere la necessità di imporre alle ditte l'obbligo della notificazione prevista dall'articolo 1 per gli uffici che esse costituiscono nella propria organizzazione interna.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ORLANDO, *Relatore*, fa osservare che le ditte, le quali costituiscono speciali uffici di consulenza e di assistenza, possono avere dei professionisti come impiegati, cioè retribuiti con stipendio. In questo caso, esse debbono denunciare il fatto ai Sindacati professionali da cui dipendono gli impiegati medesimi, in quanto costoro sono iscritti negli albi.

GOTTARDI non crede che la legge proibisca ai professionisti l'esercizio di un impiego.

ORLANDO, *Relatore*, ricorda che ci sono, ad esempio, per gli avvocati due albi, *a* e *b*, cioè quello dei liberi professionisti e quello dei professionisti abilitati alla libera professione, che però sono impiegati con regolare contratto di impiego presso enti pubblici o privati. Questi tali non possono essere iscritti nel primo albo, perchè impiegati, ed avrebbero l'obbligo di denunciare spontaneamente questa loro qualità al proprio Sindacato. Con le nuove disposizioni è l'ente che informa il Sindacato stesso: si stabilisce, così, una nuova disciplina di legge.

GOTTARDI nota che questa questione non ha alcun rapporto con la legge attuale.

BATTIFOGLIA obietta che si tratta di un obbligo preciso: le società o le ditte debbono notificare all'organizzazione sindacale la posizione dei singoli associati.

GOTTARDI considera quest'obbligo inutile, anzi dannoso. In primo luogo, il datore di lavoro non deve sapere se l'impiegato è iscritto o no, in uno o nell'altro albo. In secondo luogo, vi è il problema dell'inquadramento e della rappresentanza sindacale dei « professionisti impiegati o impiegati professionisti », che non può essere risolto incidentalmente in una legge come quella attuale, che ha altra finalità e che non può entrare in merito a tale questione. Infine, vi è il problema ancora più vasto dell'obbligo del titolo di studio specifico per l'impiegato pubblico e privato, in relazione alla mansione di fatto esercitata in seno all'azienda, e della disciplina del rapporto di impiego in base al titolo di studio.

VECCHINI ALDO ricorda che, per quel che riguarda gli avvocati, costoro non possono essere iscritti negli albi se non esercitino la professione in quanto impiegati.

SERTOLI ritiene che sarebbe più opportuno assegnare l'obbligo della notifica, più che alla ditta, all'interessato stesso.

VECCHINI ALDO fa osservare che occorre rispettare le ragioni di competenza funzionale degli organi sindacali. La legge mira a tutelare l'esercizio di determinate attività,

in quanto non sia abusivo. Se tale attività di assistenza e di consulenza è esercitata da chi non ha il titolo professionale, si deve impedirlo. Qui si tratta, appunto, di assistenza e di consulenza, non di funzioni di modesta amministrazione. In caso diverso, si frustra la lunga battaglia sostenuta dalla Corporazione, dal dicembre 1935 in poi, per il controllo dell'attività di questi enti. Se l'esercizio è regolare, non vi è nulla da temere da tale vigilanza; se non è regolare, la vigilanza è non solo desiderabile e utile, ma necessaria.

Non vede quali preoccupazioni possa destare l'obbligo della notificazione.

SERTOLI insiste nel rilevare che, attraverso questo obbligo, si vuol disciplinare qualche cosa che non è in alcun rapporto con la legge. Se un obbligo si vuol fare, esso deve riguardare non le ditte, ma i singoli individui nei rapporti coi loro sindacati. La legge attuale deve limitarsi al caso delle associazioni di persone, di cui alcune siano sfornite dei necessari titoli.

VECCHINI ALDO osserva che il secondo comma dell'articolo 1 dice che « l'esercizio associato delle professioni o delle altre attività deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati ». Non è detto se la notificazione debba essere fatta dall'ente o dagli individui. Quindi l'obiezione circa il titolare dell'obbligo della notificazione cadrebbe già per questa circostanza.

GOTTARDI obietta che la legge parla dell'esercizio associato di professioni. Se, quindi, non è la persona che deve far la notificazione, è la ditta.

VECCHINI ALDO replica che la legge parla anche di altre attività. Comunque, siccome il singolo individuo può non notificare eventualmente la sua appartenenza all'ente e, quando egli non abbia un titolo professionale e non appartenga ad un albo, può non esservi praticamente una sanzione possibile, la sanzione deve colpire l'ente cui spetta l'obbligo della notificazione. In questo senso l'articolo 3 chiarisce la natura del secondo comma dell'articolo 1; se non c'è la notificazione, c'è il divieto di esercizio.

SERTOLI fa rilevare che non c'è nessuna ammenda per l'inosservanza dell'articolo 3.

GOTTARDI ritiene che non si possa impedire ad una ditta di assumere le persone che crede, e imporle l'obbligo di notificare l'assunzione di queste persone. Una ditta può, eventualmente, affidare ad una dattilografa

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

funzioni prima affidate ad un professionista e non deve preoccuparsi degli albi.

PRESIDENTE fa osservare che qui si tratta di attività professionali, di esercizio associativo delle professioni.

VECCHINI ALDO. La dattilografa non è un'associata, è impiegata.

SERTOLI ripete che lo scopo della legge è d'impedire l'esercizio abusivo delle professioni. Se una ditta assume una persona munita del titolo professionale e ne dà comunicazione al Sindacato, tutto va bene. Se la persona assunta non ha il titolo, non vi è modo di intervenire. La legge non impedisce, infatti, di assumere come impiegato persona sfornita del titolo di speciale abilitazione. La legge, anzi, lo esclude e, dal momento che non si può impedire ad una ditta di assumere personale sfornito di titolo, non si può neppure imporre l'obbligo di comunicare l'assunzione di questo personale.

ORLANDO, *Relatore*, osserva che la disposizione si riferisce all'attività professionale, non al rapporto di impiego.

GAROGLIO è di opinione che la discussione devii dal vero contenuto della legge. La disciplina delle attività professionali è diversa dal rapporto d'impiego. Siccome qui si parla di rapporti con terzi, se una ditta costituisce un ufficio di consulenza che abbia rapporto con terzi, essa deve fare la notificazione prevista. Le due tesi in contrasto potrebbero essere conciliate nel senso di chiarire che la ditta deve fare la notificazione quando esercita la consulenza per conto di terzi. Se l'organizzazione ha carattere interno, allora no, perchè si tratta di un rapporto di impiego.

VECCHINI ALDO ricorda che lo scopo che si vuole raggiungere è che, nell'organismo di queste società, determinati compiti siano assolti soltanto da chi abbia il titolo per esercitarli: titolo non solo accademico e di abilitazione, ma anche morale. Bisogna pensare anche al caso di professionisti radiati dagli albi.

GAROGLIO cita il caso di uno specialista, che, pur non avendo titolo di abilitazione professionale, sia a capo di un ufficio di consulenza e abbia anche fatto qualche invenzione. Per la mancanza del titolo, gli sarà vietato di esercitare questa funzione?

VECCHINI ALDO osserva che egli può iscriversi negli albi.

GOTTARDI afferma che si tratta di problemi di inquadramento e anche di capacità e ricorda le difficoltà che si incontrano nella

assunzione di personale di concetto, nel campo dei diplomati e dei laureati.

VENEROSI fa rilevare che vi sono delle professioni che non sono avvantaggiate da questa legge. Chiede per esempio se un dottore in agraria, il quale eserciti la professione, possa continuare ad esercitarla quando divenga impiegato.

PRESIDENTE. Allo stato attuale della legislazione, il divieto è soltanto per gli avvocati.

GAROGLIO richiama a sua volta il caso dei chimici. Un chimico che eserciti attività di consulenza deve, evidentemente, essere fornito del titolo; quello che fa esperienze per conto di una ditta deve pure esserne fornito?

PRESIDENTE osserva che bisogna evitare che le industrie sfruttino il personale specializzato come impiegati.

GOTTARDI ripete che quella accennata dagli altri oratori non può essere la volontà della legge, nè tale scopo traspare dalla illustrazione fatta dal Relatore.

BATTIFOGLIA, rilevando che il punto controverso è quello della notificazione, osserva che questi enti sono già privilegiati dalla legge, in quanto hanno la facoltà di costituire i loro uffici interni senza dovere ottemperare a disposizioni particolari. Ed allora bisogna pur tener conto del compito che le Associazioni professionali hanno di controllare la massa degli associati; controllo che non ha scopo amministrativo, ma è fine a se stesso. Non si tratta qui di inquadramento sindacale, di libere professioni o no. Come si commina all'ufficiale giudiziario l'obbligo di non ricevere atti sforniti delle marche da bollo, così si deve comminare al datore di lavoro l'obbligo di denunciare alle Associazioni sindacali i professionisti che assumono. Questo principio non arreca alcun danno alle ditte.

GOTTARDI ripete che tale principio investe una questione che trascende i limiti della legge.

PRESIDENTE fa osservare che il problema presenta due lati. Il controllo, per dir così, esterno dell'attività dell'azienda professionale associativa è facile, perchè esso deve risultare dalla pubblicità del titolo e della denominazione. Il funzionamento interno è meno visibile e sfugge al controllo e quindi anche alle relative sanzioni. Se si accetta il principio fondamentale che, per esercitare associativamente determinate attività professionali, ciascuno dei componenti debba avere le caratteristiche di legge, si deve per forza arrivare alla sanzione attraverso l'obbligo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

imposto all'organismo di comunicare la composizione individuale del gruppo professionale. Se l'organismo non obbedisce, interviene il divieto.

SERTOLI nota che, nella Commissione, manca addirittura l'accordo sulla interpretazione degli scopi della legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge proviene dalla Corporazione ed è diretto ad impedire che non professionisti esercitino funzioni professionali.

SERTOLI obietta che in tal modo si capovolge l'organizzazione interna industriale di moltissime ditte.

GOTTARDI afferma che gli atti corporativi non prevedono menomamente il vincolo di cui si parla per le aziende private; anzi dicono esattamente il contrario.

PRESIDENTE afferma che non vi è nessun pericolo e nessun intendimento di rivoluzionare il campo della produzione e la organizzazione interna delle ditte. La legge riguarda soltanto il funzionamento di studi di assistenza e consulenza.

GOTTARDI. Se si pensa che all'articolo 4 si parla di tenuta o di regolarizzazione dei documenti delle aziende, si arriva non già alla consulenza legale, ma addirittura alla funzione della dattilografa. L'articolo impone speciali obblighi ai datori di lavoro, che debbono ricevere precise autorizzazioni prima di affidare queste funzioni a un determinato personale. Le ditte, dunque, non debbono fare nessuna notificazione, perchè già esse ne rispondono di fronte agli organi dello Stato.

VECCHINI ALDO ricorda che l'articolo 4 è stato voluto dal Ministero delle corporazioni per evitare irregolarità nella tenuta dei documenti.

PRESIDENTE richiama gli oratori alla discussione dell'articolo 3, avvertendo che la formulazione di esso è stata particolarmente curata dal Ministero.

VENEROSI nota che più che di disciplina di studi, si tratta di disciplina di rapporti di impiego nelle ditte private.

VECCHINI ALDO replica che il rapporto di impiego è una cosa ben diversa. La legge vuole che coloro i quali si associano per svolgere quel genere di attività, che si può riassumere negli studi di assistenza e di consulenza, debbono avere un titolo di abilitazione e che questa appartenenza deve passare sotto la vigilanza ed il controllo delle Associazioni professionali.

CAVINA osserva che, quando un professionista è un dipendente di un'azienda,

è un impiegato, non un professionista. Gli uffici costituiti da una determinata azienda non riguardano i professionisti, ma l'azienda stessa. In questo caso i professionisti non possono esercitare all'esterno la professione, perchè sono impiegati.

SERTOLI richiama l'attenzione sulle conseguenze che avrà questa legge, la quale deve entrare in vigore tra sei mesi, se l'interpretazione di essa dovesse proprio essere quella accennata durante la discussione. Fra sei mesi si avrebbe sul lastrico un numero rilevantissimo di persone dipendenti dalle varie ditte, e non munite dei titoli di abilitazione.

CASICCIA ritiene che la dizione dell'articolo 3 non implichi necessariamente che le persone chiamate a far parte degli uffici interni di consulenza debbano essere fornite del titolo professionale. L'obbligo previsto nell'articolo si riferisce, quindi, alla notifica, non all'esistenza del titolo professionale. Dato ciò, non si vede la necessità di notificare alle Associazioni sindacali i componenti di tali uffici che non siano forniti di titoli e quindi non hanno nessun rapporto con le Associazioni stesse. Di conseguenza, o si modifica tutto l'articolo 3 o si deve togliere l'inciso relativo all'obbligo della notificazione.

LUPORINI si associa alle osservazioni del camerata Casiccia. In realtà, l'articolo 3 non prevede l'obbligo del titolo di abilitazione professionale per le persone addette agli uffici interni di consulenza; pertanto, se si vuole tutelare anche in quest'ambito il titolo professionale, bisogna dare all'articolo 3 una diversa formulazione.

PRESIDENTE osserva che la notificazione riguarda l'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, e ciò in riguardo al fatto che le professioni, per norma fondamentale di legge, non possono essere esercitate senza i titoli professionali.

CASICCIA fa notare che, in tal caso, è inutile stabilire l'esclusione dal divieto.

LUPORINI concorda con questa interpretazione.

PRESIDENTE ripete che il possesso del titolo è fondamentale. A che cosa si riferisce l'obbligo? L'articolo 1 stabilisce che le persone, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, le quali si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, « debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di « Studio tecnico, legale,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati». L'articolo 2 vieta di costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella prevista dall'articolo 1, società, istituti, uffici, agenzie od enti, ecc.; vieta cioè di adottare una dizione diversa da quella indicata nello stesso articolo 1. Invece gli uffici interni possono essere esonerati da questo obbligo di mantenere la dizione, non da quello della denuncia che permette di accertare la regolarità del titolo professionale.

CASICCIA. La legge ha voluto disciplinare gli uffici di consulenza e di assistenza, che svolgono le loro funzioni in rapporto a terzi, ma che non hanno titolo all'esercizio professionale e quindi rovinano i professionisti. Gli uffici interni delle aziende non hanno, invece, rapporti con terzi; quindi non è necessaria l'esistenza del titolo professionale. Se si vuole evitare che tali uffici tolgano lavoro ai professionisti, allora occorre che il caso sia disciplinato con un'altra legge, la quale disponga precisamente che le aziende non possano adibire a determinate funzioni se non le persone munite dei titoli relativi.

LUPORINI rinnova la sua raccomandazione che, appunto per evitare inesatte interpretazioni, si dia all'articolo 3 una formulazione più precisa. Se si vuole che gli addetti a questi uffici interni debbano essere forniti del titolo professionale, è più opportuno disporlo esplicitamente.

PRESIDENTE invita i Consiglieri che chiedono la modificazione dell'articolo a proporre analogo emendamento.

GOTTARDI propone che sia tolto l'inciso: «fermo restando l'obbligo della notificazione preveduta dall'articolo 1».

PRESIDENTE osserva che in tal modo non si raggiunge la chiarificazione sulla materia del divieto. Lo scopo della legge è sempre quello di impedire che l'attività professionale sia esercitata da persone non munite del titolo.

ORLANDO, *Relatore*. Il concetto dell'articolo è che le ditte, le quali hanno alla propria dipendenza impiegati già iscritti negli albi e quindi con titoli di abilitazione, debbono informarne i Sindacati.

CASICCIA osserva che la legge non dice, però, che la ditta non debba fare le notificazioni, se non ha impiegati sforniti dei titoli. Ripete che, trattandosi di uffici interni che non hanno rapporti con terzi, l'obbligo del titolo non è previsto. Si potrebbe addirittura eliminare l'intero articolo 3.

GAROGGIO fa notare che nella relazione ministeriale premessa al disegno di legge si afferma che «queste disposizioni non si applicano, per ovvie ragioni, agli enti ed istituti pubblici, nè agli uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna: ciò in quanto si tratta nella specie di attività che non assumono carattere professionale in senso vero e proprio». L'articolo 3 è, dunque, contrario alla interpretazione della legge contenuta nella relazione, e ciò non può non destare una certa perplessità.

D'altra parte, se è vero che la legge vuole evitare che gli studi di assistenza e di consulenza siano gestiti da persone sfornite dei titoli professionali, non si può estendere questa particolare concezione all'organizzazione interna delle ditte nei loro particolari uffici: si andrebbe in tal modo contro lo spirito della legge, quale è chiarito nella relazione ministeriale.

La disciplina degli uffici interni delle aziende dovrà essere oggetto di una speciale legge, intesa a regolare i rapporti di lavoro fra i laureati e le aziende medesime.

VECCHINI ALDO desidera chiarire l'equivoco che sembra dominare la discussione.

Il secondo comma dell'articolo 1 dice che «l'esercizio associato delle professioni o delle altre attività... deve essere notificato alla organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati». La notificazione deve essere, dunque, fatta alle singole e competenti Associazioni, ciascuna delle quali controllerà se ci sia o no il titolo regolare per l'esercizio professionale. Ma questo controllo le singole Associazioni lo fanno soltanto nei rapporti di coloro che hanno il titolo professionale e se lo attribuiscono, non nei riguardi di coloro che non hanno alcun titolo professionale nè se lo attribuiscono. In conseguenza, non è inibito (e così scompare il pericolo della rilevante massa che andrebbe sul lastrico) a coloro i quali non hanno il titolo professionale e non se lo attribuiscono abusivamente, di far parte di questi uffici; per coloro i quali lo abbiano e se lo attribuiscono, è fatto obbligo all'ente di comunicare la loro assunzione, perchè l'Associazione sindacale non solo possa esaminare la reale esistenza del titolo professionale, ma anche vigilare sulla loro attività.

La preoccupazione maggiore degli organi confederali è stata ed è quella di evitare che, attraverso la resistenza delle aziende a comunicare la costituzione dei loro uffici interni e dei relativi titoli professionali dei compo-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nenti, si voglia limitare la funzione di vigilanza delle Associazioni sindacali delle categorie professionali.

Richiama, appunto, l'attenzione dei camerati componenti la Commissione sulla necessità di osservare le norme disciplinari della appartenenza alle Associazioni predette.

PRESIDENTE. Dal momento che le principali obiezioni sono cadute e non vi è più la preoccupazione di una interferenza negli uffici interni delle aziende, l'articolo può essere approvato nella sua attuale forma.

SERTOLI insiste sulla necessità di eliminare l'inciso.

LUPORINI, data la chiarificazione sopravvenuta sull'intento perseguito dall'articolo, propone che l'obbligo della notificazione sia contemplato soltanto per gli iscritti negli albi.

VECCHINI ALDO fa osservare che l'aggiunta è superflua, perchè — come ha detto — il capoverso dell'articolo 1 stabilisce già che l'esercizio associato deve essere notificato all'organizzazione sindacale « da cui sono rappresentati i singoli associati »: per gli altri, che non sono rappresentati, la notifica non è necessaria.

CASICCIA rileva che il secondo comma dell'articolo 1 si riferisce all'esercizio associato delle professioni o delle altre attività,

mentre gli uffici delle ditte non sono esercizi associati.

VECCHINI ALDO obietta — sempre a proposito dell'articolo 3 — che il punto a cui si riferisce l'obbligo non è relativo all'esercizio associato, ma alla notifica; cioè deve essere notificato che quel tale iscritto al Sindacato è addetto alla ditta.

CASICCIA ripete che l'articolo si riferisce all'esercizio associato, non alle persone, e che gli uffici interni non costituiscono esercizio associato.

VECCHINI ALDO afferma che la notifica riguarda evidentemente soltanto gli appartenenti alle organizzazioni sindacali, non gli altri.

LUPORINI, appunto per eliminare questo dubbio, rinnova la sua proposta che si precisi l'obbligo della notifica per gli iscritti agli albi.

GOTTARDI rinnova, per suo conto, la proposta di abolire completamente l'inciso.

PRESIDENTE, data l'ora tarda e la molteplicità dei punti controversi, rinvia ad altra riunione il seguito della discussione del disegno di legge, dando incarico al Relatore di sentire il parere del Ministro di grazia e giustizia.

La riunione termina alle 13,45

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori. (363)

**DELLE FINALITÀ DELL'ENTE
DI PREVIDENZA PER GLI AVVOCATI
ED I PROCURATORI**

ART. 1.

La previdenza e l'assistenza, attuate secondo il principio della mutualità, costituiscono un dovere di solidarietà professionale fra gli avvocati ed i procuratori e rientrano nella disciplina delle professioni forensi, stabilita dallo Stato Fascista per gli interessi superiori della giustizia.

A tali finalità provvede l'Ente di previdenza fra gli avvocati e procuratori, assicurando agli iscritti trattamenti di previdenza e di assistenza.

ART. 2.

Al trattamento di previdenza si provvede con il provento dei contributi personali annui, che vengono accreditati agli iscritti in conti individuali, ed inoltre con la ripartizione tra i conti medesimi degli altri proventi che costituiscono a tale scopo il fondo di integrazione.

Il trattamento di previdenza consiste nel pagamento di una somma pari al capitale accumulato nel conto individuale, ovvero nella liquidazione di un assegno vitalizio commisurato al capitale stesso, a scelta dell'interessato.

Il godimento del trattamento di previdenza è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi ed alla effettiva cessazione di ogni attività professionale, sia pure sotto forma di assistenza o consulenza legale.

ART. 3.

Il trattamento di assistenza, al quale si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 16, consiste nella concessione di assegni a favore degli avvocati e dei procuratori,

che si trovino in istato di bisogno, e siano effettivamente esercenti o abbiano abbandonato da non oltre dieci anni l'esercizio professionale per invalidità.

Gli assegni possono assumere eccezionalmente carattere continuativo a favore degli iscritti all'Ente, che si trovino o vengano a trovarsi in istato di bisogno per invalidità permanente ed assoluta.

Gli assegni a carattere continuativo sono revocabili e riducibili.

ART. 4.

A favore delle famiglie, in caso di morte degli iscritti, possono essere disposti, nei casi di assoluta necessità, soltanto assegni temporanei.

Sono considerati componenti la famiglia

a) il coniuge superstite;

b) i figli;

c) gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, se vivevano a carico dell'iscritto.

Nessun assegno può essere disposto trascorsi dieci anni dalla morte dell'iscritto, tranne il caso in cui trattisi del coniuge superstite o dei figli minori.

ART. 5.

Ferme le disposizioni degli articoli 3 e 4, è tuttavia consentita, in via eccezionale, la concessione di sussidi in ogni altro caso che il Comitato dell'Ente reputi meritevole di considerazione nei limiti delle finalità della istituzione.

DEI PROVENTI

ART. 6.

I proventi dell'Ente sono:

a) un contributo personale annuo degli iscritti;

b) un contributo a carico dell'avvocato e del procuratore e non ripetibile dalle parti per ciascun procedimento civile, penale od

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

amministrativo, o affare di volontaria giurisdizione, da pagarsi in ogni grado di giurisdizione e per ogni proposizione di giudizio;

c) una percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori, qualunque ne sia la natura e l'oggetto;

d) i lasciti, le donazioni, e le altre entrate eventuali;

e) i redditi del patrimonio.

ART. 7.

Il contributo personale annuo consiste in una percentuale del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo personale, gli interessati possono proporre reclamo nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione al Presidente dell'Ente nel termine di due mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione del ruolo.

Il reclamo non sospende il pagamento.

L'accoglimento del reclamo costituisce titolo per ripetere il contributo pagato in eccedenza, fermo rimanendo, in ogni caso, l'obbligo del pagamento del contributo minimo di lire cinquanta di cui all'articolo seguente.

ART. 8.

La misura della percentuale di cui all'articolo precedente è fissata per ogni biennio, in corrispondenza con gli esercizi finanziari dell'Ente, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentiti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ed il Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori, e non può superare il 5 per cento del reddito professionale predetto.

In ogni caso il contributo personale annuo di ciascun iscritto non può essere inferiore a lire cinquanta.

Durante il primo biennio di iscrizione negli albi il contributo non è dovuto.

ART. 9.

Gli iscritti con redditi professionali superiori a lire 12,000 annue sono tenuti al versamento di una quota di mutualità, che viene prelevata dalla parte del loro contributo personale dovuto per le somme superiori alla cifra medesima.

La quota è stabilita secondo le percentuali seguenti:

10 per cento per i redditi da lire 12,001 a 15,000;

15 per cento per i redditi da lire 15,001 a 30,000;

20 per cento per i redditi da lire 30,001 a 50,000;

25 per cento per i redditi da lire 50,001 a lire 100,000;

30 per cento per i redditi superiori a lire 100,000.

I contributi personali degli iscritti con sei figli a carico sono esclusi dal prelevamento di cui al primo comma.

ART. 10.

Per la riscossione del contributo personale annuo si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservate le forme e i termini in essa stabiliti, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

ART. 11.

Il contributo per ciascun procedimento è corrisposto da ogni avvocato e da ogni procuratore mediante marche del valore di:

a) lire tre nei procedimenti davanti alle Preture e alla Giunta provinciale amministrativa;

b) lire otto nei procedimenti davanti ai Tribunali e alle giurisdizioni speciali non indicate nella seguente lettera d);

c) lire dieci nei procedimenti davanti alle Corti d'Appello;

d) lire quindici nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione del Regno, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

In materia penale il contributo è dovuto nella misura di:

a) lire due nei procedimenti davanti alle Preture;

b) lire cinque nei procedimenti davanti ai Tribunali e alle altre giurisdizioni speciali;

c) lire otto nei procedimenti davanti alle Corti d'appello;

d) lire quindici nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione e al Tribunale supremo di guerra e marina.

ART. 12.

Se l'opera dell'avvocato o del procuratore è prestata nell'interesse di più persone, è dovuto il contributo in marche per ciascuna

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di esse fino ad un massimo di sei contributi.

Le marche sono applicate in misura doppia nei casi in cui il professionista assuma contemporaneamente, nello stesso procedimento, le due funzioni di avvocato e di procuratore.

L'avvocato o il procuratore che svolgano la loro opera nell'interesse di persone ammesse al gratuito patrocinio sono tenuti al contributo in marche quando riscuotano i rispettivi onorari e diritti, a norma della legge sul gratuito patrocinio.

Ai fini dell'adempimento di quest'obbligo i contributi in marche sono prenotati a debito.

In materia penale i contributi medesimi non sono dovuti quando ai difensori non spetti compenso.

ART. 13.

Gli atti non muniti delle prescritte marche a favore dell'Ente di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.

Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il Capo dell'ufficio con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.

In questo caso l'atto è ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione.

ART. 14.

La percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria non pagata entro tre mesi dalla liquidazione è riscossa per mezzo dell'esattore delle imposte con le norme di cui all'articolo 10.

La rinuncia alla retribuzione non esonera l'iscritto dal pagamento della percentuale dovuta all'Ente di previdenza.

DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI

ART. 15.

Il contributo personale annuo versato da ciascun iscritto è accreditato, previo prelevamento delle quote di mutualità di cui all'articolo 9, al suo conto individuale.

Nessuna spesa d'amministrazione o di altra specie può essere posta a carico dei conti individuali.

ART. 16.

Tutti gli altri proventi e le quote di mutualità di cui all'articolo 9 sono destinati in misura non inferiore a due terzi al fondo di integrazione e per il rimanente al fondo di assistenza.

Una parte delle somme costituenti i fondi predetti è assegnata a particolari riserve.

ART. 17.

Alle spese d'amministrazione si provvede con i proventi derivanti dalla vendita delle marche e dalle percentuali sulle retribuzioni per incarichi giudiziari.

DEL CONTO INDIVIDUALE

ART. 18.

Oltre i versamenti per contributo personale, sono accreditati all'iscritto, nel conto individuale:

a) le quote di integrazione;

b) gli interessi attivi in misura pari alla media di impiego del patrimonio dell'Ente.

Gli iscritti possono eseguire, ad incremento del proprio conto individuale, versamenti che sono ad essi del pari accreditati al conto medesimo, coi relativi interessi.

ART. 19.

La liquidazione del conto individuale può avvenire in qualunque momento il titolare, che sia stato cancellato dagli albi, la richieda, purchè siano trascorsi almeno cinque anni dalla iscrizione all'Ente, non computato in questo termine il biennio di esenzione di cui all'articolo 8.

DEL FONDO DI INTEGRAZIONE

ART. 20.

Il fondo di integrazione è destinato all'incremento dei conti individuali, fra i quali viene periodicamente ripartito in funzione diretta dell'anzianità di esercizio professionale, dell'età e dello stato di famiglia ed in funzione inversa dell'ammontare delle somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio, secondo le norme da stabilirsi col regolamento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 21.

Dalla ripartizione del fondo di integrazione sono esclusi i conti individuali intestati:

a) a coloro che non esercitano la professione ovvero non hanno un reddito professionale accertato;

b) a coloro che godono di trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, ovvero ricoprono uffici ai quali sia connesso tale trattamento;

c) a coloro che, dopo avere ottenuta la liquidazione del conto individuale, ottengano nuovamente l'iscrizione negli albi.

Ai fini della ripartizione non sono computati i versamenti volontari eseguiti dall'iscritto ad incremento della propria previdenza.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in casi di particolare gravità, può disporre che siano inoltre esclusi dalla ripartizione gli iscritti che siano stati radiati dagli albi.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA
A FAVORE DEGLI EREDI

ART. 22.

L'assegno vitalizio liquidato all'iscritto è reversibile per la metà e per un periodo massimo di dieci anni al coniuge superstite.

La reversibilità è subordinata alle seguenti condizioni:

1°) che l'iscritto abbia contratto il matrimonio almeno due anni prima della sua ammissione al trattamento di previdenza;

2°) che contro il coniuge superstite non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale per sua colpa.

Il coniuge superstite che passa a seconde nozze decade dal diritto al trattamento di reversibilità.

ART. 23.

Qualora, oltre il coniuge superstite, vi siano figli minori, il trattamento di reversibilità è aumentato di un quarto per ciascuno di essi fino ad un massimo corrispondente a quattro figli.

In mancanza del coniuge superstite o se questi non abbia diritto al trattamento di reversibilità o ne decada, a ciascuno dei figli minori spetta il quarto del trattamento medesimo, ma in ogni caso l'importo complessivo di esso non può superare quello del trattamento già corrisposto all'iscritto.

Il diritto alle quote di cui al presente articolo cessa per i figli quando raggiungono

l'età maggiore e per le figlie anche prima de raggiungimento di tale età, se contraggono matrimonio.

ART. 24.

Qualora l'iscritto muoia prima di essere stato ammesso alla liquidazione del trattamento di previdenza, hanno diritto alla liquidazione del capitale accreditato al conto individuale, nell'ordine seguente:

1°) il coniuge superstite contro il quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale per sua colpa e i figli minorenni;

2°) i figli maggiorenni dell'iscritto o, se questi siano premorti, i loro figli;

3°) gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, se vivevano a carico dell'iscritto.

Per ciascuna di tali categorie la divisione avviene in parti uguali, salvo che l'iscritto abbia diversamente disposto.

Se il matrimonio dell'iscritto risale a meno di due anni dalla morte, il capitale accreditato al conto individuale è attribuito per un quarto al coniuge superstite e per il rimanente alle categorie e secondo le norme indicate nel presente articolo.

ART. 25.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, gli eredi hanno diritto soltanto alla liquidazione delle somme accreditate al conto individuale per contributo personale annuo o per versamenti volontari con i relativi interessi.

ART. 26.

In mancanza di persone chiamate a succedere, l'importo del conto individuale si devolve all'Ente di previdenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

ART. 27.

I versamenti effettuali dagli iscritti a titolo di contributo personale annuo fino all'entrata in vigore della presente legge, saranno accreditati ai rispettivi conti individuali con gli interessi in misura pari alla media di impiego del patrimonio dell'Ente.

Gli altri fondi dell'Ente accumulati alla data predetta saranno destinati al fondo di integrazione ed ai fondi di riserva.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 28.

Agli avvocati ed ai procuratori che alla entrata in vigore della presente legge abbiano superato il cinquantesimo anno di età è concesso, dopo che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno, un trattamento eccezionale di previdenza, sotto forma di assegno vitalizio, commisurato alla situazione personale e di famiglia dell'iscritto, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

La concessione è subordinata inoltre alle condizioni seguenti:

a) che l'iscritto abbia esercitato la professione per almeno venti anni;

b) che il suo reddito professionale medio dell'ultimo quinquennio non abbia superato le lire 12,000 all'anno;

c) che abbia pagato integralmente i contributi dovuti all'Ente;

d) che non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero ricopra uffici ai quali sia connesso un trattamento di quiescenza;

e) che si trovi nella condizione di cui all'articolo 2, ultimo comma.

ART. 29.

Il trattamento di reversibilità non è ammesso a favore delle famiglie di coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età, ovvero lo compiranno entro il 30 giugno 1945-XXIII.

Per le famiglie degli altri iscritti che hanno diritto a trattamento eccezionale di previdenza a norma dell'articolo precedente, i casi di reversibilità saranno stabiliti per ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

ART. 30.

Al trattamento eccezionale di previdenza si provvede completando con il fondo di integrazione il conto individuale dell'iscritto.

ART. 31.

Per la riscossione delle rate del contributo personale e delle percentuali sulle retribuzioni per incarichi giudiziari non corri-

sposte all'Ente di previdenza dagli iscritti fino all'entrata in vigore della presente legge, saranno formati appositi ruoli con le norme stabilite dall'articolo 10. Il debito del professionista, comprensivo degli aggi sarà suddiviso:

a) in sei rate bimestrali per le somme fino a lire 1,000;

b) in dodici rate bimestrali per le somme superiori.

Il contributo personale minimo annuo di lire 50 s'intende dovuto dal giorno di iscrizione all'Ente anche da coloro in confronto dei quali non sia stato accertato il reddito professionale.

Nella prima attuazione della presente legge la compilazione dei ruoli sarà effettuata in base ai ruoli dell'anno precedente senza bisogno di preventivo accertamento del reddito degli iscritti, fermo restando il diritto di questi ultimi alla impugnativa di cui all'articolo 7.

ART. 32.

L'efficacia del Regio decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1261, concernente la determinazione delle percentuali dovute all'Ente di previdenza per contributo personale e sulle retribuzioni per incarichi giudiziari, per il biennio 1° luglio 1939-XVII-30 giugno 1941-XIX, è limitata al 31 dicembre 1940-XIX.

ART. 33.

Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie da corrispondersi dall'Ente ai propri iscritti sono estese le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, riguardante la pignorabilità e sequestrabilità nonché la cessione degli stipendi e delle pensioni dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

ART. 34.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 3 gennaio 1926-IV, n. 100, tutte le norme per l'attuazione e per la integrazione della presente legge, nonché per il suo coordinamento con altre leggi.

